



COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)



C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 - 66043 CASOLI - Tel.: 0872/99281 - Telefax: 0872/981616



<http://www.comune.casoli.ch.it/>



comune.casoli.ch@halleycert.it

IV SETTORE – URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Inviata a mezzo PEC

Casoli, lì 20/01/2022

Spett.le
Regione Abruzzo
dpc002@regione.abruzzo.it

Ditta P.LOG
progettologicosrl@servercertificato.com

Oggetto: Convocazione del CCR VIA Procedura di Verifica di Ottemperanza - Parere Valutazione d'Incidenza (VINCA).

Riferimento: prot.n. 0020900 del 19/01/2023 Codice pratica: 23/0020900.

Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali – Giudizio n. 2553 del 12/08/2015 – Codice Pratica 15/01492 – Prot. R.A. 0525356/22 de 12/12/2022

Progetto: Attività di riconfigurazione di un impianto già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per le attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi. Introduzione nello stesso impianto dell'attività di gestione di un centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso.

Richiedente PROGETTO LOGISTICO S.r.l. con sede nel Comune di Casoli (CH)

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE - URBANSTICA

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 22/12/2022, con il quale al sottoscritto sono state conferite le funzioni dirigenziali del IV° Settore URBANISTICA, fino al 31/12/2023;

VISTA l'integrazione che la ditta P.LOG ha inviato a mezzo PEC acquisita al prot. n. 857 del 17/01/2022, in merito a quanto in oggetto;

DATO ATTO che la Valutazione di Incidenza ha per oggetto "l'attività di riconfigurazione di un impianto già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per le attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi. Introduzione nello stesso impianto dell'attività di gestione di un centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso"; in particolare riguarda la valutazione dell'inserimento, nel contesto già autorizzato, dei seguenti interventi:

- installazione nell'area coperta n. 12 di una bricchettatrice atta a ridurre volumetricamente il rifiuto speciale non pericoloso denominato "Polistirolo";
- installazione nell'area scoperta n. 3 un trituratore/cippatore per i rifiuti lignei
- implementazione di una linea di lavorazione dedicata all'attività di autodemolizione VFU,

DATO ATTO che, in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 né ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 10 del Codice di Comportamento del Comune di Casoli;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 28.11.2016, come modificato con Del. G.C. n. 16 del 25/02/2021;

RILEVATO che:

- l'area di intervento è collocata all'interno della Zona Industriale Ovest del Comune di Casoli (CH), Zona Produttiva ASI Sangro del vigente PRG, in cui ha sede la Ditta Progetto Logistico S.r.l., che opera da diversi anni nel campo della gestione dei rifiuti, dalle fasi della raccolta e del trasporto, a quelle delle attività di recupero. La Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di Chieti al n.° 02262190693 e, grazie ai provvedimenti autorizzativi regionali DPC026/36/1287/17 del 27/02/2017, DPC026/290 del 06/12/2017 e DPC026/59 del 11/03/2022;

- la ditta Progetto Logistico S.r.l. è certificata ai sensi delle norme ISO 9001, 14001 e Regolamento Europeo 333/2011;

- il progetto in esame è finalizzato al miglioramento funzionale e potenziamento dell'impianto esistente attraverso la dotazione di nuove apparecchiature per il trattamento del rifiuto multimateriale all'ingresso all'impianto in grado di aumentare la capacità di recupero attuale;

- la Ditta Progetto Logistico S.r.l. ha ritenuto opportuno verificare la non sussistenza di potenziali interazioni con il limitrofo SIC IT7140215 – Lago di Serranella e Colline di Guarenna, derivanti dalle attività già esercite e future affidando la elaborazione di un nuovo Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale che si aggiunge alla documentazione precedentemente elaborata e trasmessa agli Enti;

ATTESO che:

- la ditta Progetto Logistico S.r.l., da quanto rilevato dalla documentazione agli atti, ha progettato la variante non sostanziale in aree già autorizzate all'interno di strutture e piazzali già realizzati, in un'area ricadente in Zona Industriale del Consorzio Industriale ex ASI Sangro e completamente esterna al SIC IT7140215 – Lago di Serranella e Colline di Guarenna;

- la Ditta P.LOG S.r.l., per principio di precauzione, ha ritenuto opportuno redigere comunque lo Studio di V.INC.A., anche al fine di evidenziare la totale estraneità dell'attività rispetto ad eventuali perturbazioni dell'area protetta pur essendo l'intervento in progetto completamente esterno al perimetro di area SIC, e non avendo previsto modifiche dei cicli di lavorazione che alterino lo svolgere delle attività attualmente in esercizio e già autorizzate, pur non alterando impatti ad esse associate;

VISTO che:

- i lavori saranno eseguiti nell'ambito dell'impianto di proprietà della Progetto Logistico S.r.l., sito nel Comune di Casoli (CH), in Zona Industriale;

- per la realizzazione dei suddetti interventi non sono necessarie nuove edificazioni.

- attualmente le attività sono esercitate dalla Progetto Logistico s.r.l. in virtù delle seguenti autorizzazioni rilasciate dalla Regione Abruzzo:

- *DPC026/36/1287/17 del 27/02/2017*: Autorizzazione regionale per la realizzazione e la gestione di un impianto per rifiuti pericolosi e non pericolosi – Miglioramento funzionale e potenziamento (AUTORIZZAZIONE PRINCIPALE CON SCADENZA 27/02/2027);
- *DPC026/290 del 06/12/2017*: Variante non sostanziale alla Determina DPC026/36/1287/17 del 27/02/2017 (INTRODUZIONE NUOVI CER, INTRODUZIONE NUOVE CAUSALI, RIDEFINIZIONE DELLE POTENZIALITA');
- *DPC026/59 del 11/03/2022*: Variante non sostanziale alla Determina DPC026/36/1287/17 del 27/02/2017 e s.m.i. (INTRODUZIONE NUOVO CODICE CER SENZA MODIFICA DELLE POTENZIALITA').

ATTESO che la Valutazione di Incidenza ha lo scopo di verificare la non sussistenza di potenziali interazioni con il limitrofo SIC IT7140215 – Lago di Serranella e Colline di Guarenna derivanti dalle attività già esercitate e future affidando la elaborazione di un nuovo Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale anche se l'intervento non ricade in area SIC;

VISTO il predetto studio relativo alla Valutazione di Incidenza ha dimostrato la non incidenza dell'intervento proposto sulla situazione ambientale e sull'habitat naturale esistente la predetta Valutazione;

RILEVATO da quanto riportato nella Valutazione di Incidenza Ambientale agli atti, firma del Dott. Geol. Della Pelle Nicola, che:

- gli interventi in progetto sono previsti in aree già autorizzate e non contemplano la realizzazione di nuove strutture coperte;
- le opere previste consentiranno una ulteriore ottimizzazione delle operazioni di lavorazione dei materiali attraverso la riduzione dei volumi prodotti con conseguenze positive dal punto di vista dei trasporti, infatti, consentiranno una riduzione del traffico veicolare in uscita (con connessa

diminuzione di emissioni, odori dovuti ai mezzi di trasporto);

- i consumi previsti per le attrezzature di nuova installazione sono da ritenersi trascurabili
- gli impatti sulle componenti biotiche ed abiotiche sono ritenuti trascurabili;
- non si prevedono interferenze con il SIC IT7140215 – Lago di Serranella e Colline di Guarenna;
- le misure di mitigazione garantiscono la preservazione delle qualità delle matrici ambientali.

CONSIDERATO che, alla luce delle valutazioni esposte, è possibile affermare che la realizzazione dell'intervento di che trattasi bene si integra nel contesto ambientale attuale e non pregiudica le caratteristiche naturali e le qualità ambientali del sito e dell'intera area circostante, pertanto viene esclusa, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 3-3-1999 n. 11 nel testo vigente;

ESPRIME

Per quanto di competenza, per le motivazioni addotte in premessa, il proprio nulla-osta al progetto in oggetto, proponendo alla Conferenza, se ritenuto opportuno, di prospettare alla ditta, nel documento finale, l'attuazione di eventuali misure di compensazione/mitigazione ritenute più idonee.

Il parere è rilasciato facendo salvo i diritti dei terzi e le altre disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei rifiuti.

F.to digitalmente

Il Responsabile del V° Settore - Urbanistica

(Arch. Marcello Di Toro)